

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Anno XIX - N. 111

Siena, maggio - giugno 2014

Pubblicato il 30 luglio 2014

BOLLETTINO UFFICIALE

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università



PARTE I

Modifiche di Statuto, Regolamenti, disposizioni di carattere generale

Sommario

- *Regolamento delle Strutture Scientifiche e Didattiche: Modifiche artt. 13 e 14*
(D.R. n. 715/2014 - Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... Pag. 5

Altri Regolamenti

- *Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione: Revisione*
(D.R. n. 716/2014 - Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... “ 7

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 715/2014
Pr. N.16906
Del 12.05.2014

Regolamento delle Strutture Scientifiche e Didattiche: Modifiche artt. 13 e 14

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e, in particolare, l'articolo 6;

- Visto il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e s.m. e i.;

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i. e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. e);

- Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, recante "Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e s. m. e i.;

- Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 su "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";

- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;

- Visto il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";

- Visto il D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e

valutazione periodica, adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47";

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010 e s.m. e i. con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e, in particolare, gli articoli 4, 14, 15, 16, 17 e 28;

- Visto il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 375/99-2000 del 31 dicembre 1999 e modificato, in ultimo, con D.R. n. 351 dell'8 marzo 2013;

- Visto il Regolamento delle Somme introitate dall'Università degli Studi di Siena per prestazioni in conto terzi e atti di liberalità emanato con D.R. n. 814 del 9 giugno 2003;

- Visto il Regolamento delle Strutture Scientifiche e Didattiche emanato con D.R. n. 897 del 22 giugno 2012;

- Vista la proposta di modifica degli articoli 13 e 14 del precitato Regolamento delle Strutture Scientifiche e Didattiche;

- Vista la delibera n. 127/2014 del 18 aprile 2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione esprimeva parere favorevole sulle modifiche del Regolamento delle Strutture Scientifiche e Didattiche proposte;

- Vista la delibera n. 158/2014 del 29 aprile 2014, con la quale il Senato Accademico approvava le sopracitate modifiche del Regolamento delle Strutture Scientifiche e Didattiche;

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nel Regolamento delle Strutture Scientifiche e Didattiche le modifiche agli articoli 13 e 14 nei termini considerati;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nell'Albo on-line di Ateneo del presente provvedimento, il Regolamento delle Strutture Scientifiche e Didattiche, emanato con D.R. n. 897 del 22 giugno 2012, è modificato nei termini di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

1. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, dell'Art. 13 del Regolamento di cui all'Articolo 1, che restano invariate, i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo Art. 13 sono modificati e integralmente sostituiti nei termini di seguito riportati:

"3. Nell'atto costitutivo del Laboratorio congiunto, **che è parte integrante della convenzione di cui all'art. 14**, devono essere indicati:

a) lo scopo del laboratorio e la sua durata;

b) la denominazione del Laboratorio e quella delle

strutture universitarie e dei soggetti esterni (con indicazione completa di sede legale e sede operativa, codice fiscale, P. IVA, legale rappresentante) aderenti;

c) la sede del Laboratorio, che può essere presso locali messi a disposizione dalle strutture universitarie aderenti o dai soggetti esterni;

d) il Consiglio **scientifico**;

e) l'elenco dei docenti universitari e dei ricercatori esterni che concorrono alle attività del Laboratorio;

f) le **adeguate** dotazioni di **personale**, attrezzature e servizi messe a disposizione dalle strutture dell'Università e dai soggetti esterni;

g) le obbligazioni a carico dei soggetti esterni per la copertura dei costi e degli investimenti per strutture, attrezzature, personale e servizi messi a disposizione dall'Università senza oneri aggiuntivi a suo carico;

h) i **criteri di assegnazione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivante dall'attività congiunta tra i partner**;

i) la copertura assicurativa dei soggetti che operano all'interno del Laboratorio.

4. Possono concorrere alle attività del Laboratorio congiunto docenti e ricercatori diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, anche provenienti da altre imprese, Soggetti, Atenei o Enti di ricerca italiani e stranieri, che intendano svolgere la propria attività di ricerca su temi attinenti ai programmi del Laboratorio. Ogni nuova **adesione** è soggetta all'approvazione **del Consiglio scientifico**.

5. Sono organi necessari dei Laboratori: il Consiglio **scientifico** e il Direttore **scientifico**; il loro mandato ha durata triennale e può essere rinnovato.

6. Il Consiglio **scientifico** è composto da un numero **dispari** compreso fra tre e sette componenti, in modo da rappresentare tutte le strutture aderenti al Laboratorio.

Delibera sulle attività istituzionali del Laboratorio, svolge funzioni di indirizzo, programmazione e promozione del Laboratorio, nomina il Direttore **scientifico**.

7. Il Direttore **scientifico** è scelto, a maggioranza assoluta, tra i **professori e i ricercatori dell'Università che siedono nel Consiglio scientifico**; egli svolge le seguenti funzioni: presiede e convoca le riunioni del Consiglio, dà attuazione alle sue deliberazioni, **sovrintende, di intesa con i rispettivi coordinatori, ai progetti scientifici**; inoltre, è responsabile del funzionamento del Laboratorio, della sicurezza, dei beni e delle strutture in dotazione e **dell'impiego delle risorse economico-finanziarie dello stesso**.

8. Il Laboratorio ha sede amministrativa presso il Dipartimento dell'Università di Siena che ne

propone la costituzione; in caso di costituzione proposta da più Dipartimenti, la sede è ubicata presso il Dipartimento capofila individuato di comune accordo. Il Laboratorio rappresenta un'unità contabile del Dipartimento in cui ha sede amministrativa e la responsabilità della gestione amministrativa e contabile è in capo al responsabile della segreteria amministrativa del Dipartimento medesimo."

Articolo 3

1. Ferma restando la disposizione di cui al comma 3 dell'Art. 14 del Regolamento di cui all'Articolo 1, che resta invariata, i commi 1 e 2 del medesimo Art. 14 sono modificati e integralmente sostituiti nei termini di seguito riportati:

"1. I Centri di ricerca e i Laboratori congiunti con soggetti esterni sono costituiti con **convenzione**, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico e acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione. Essi sono inseriti nell'Anagrafe di Ateneo sulla ricerca.

2. I Centri di ricerca e i Laboratori congiunti **organizzano le proprie attività nell'ambito di uno o più Dipartimenti con i quali ne definiscono le modalità** e possono dotarsi di un regolamento interno di funzionamento nel rispetto dello Statuto e **della normativa universitaria.**"

2. Il comma 4 dell'Art. 14 del Regolamento di cui all'Articolo 1 è modificato e integralmente sostituito nei termini di seguito riportati:

"4. I Centri di ricerca e i Laboratori congiunti possono essere disattivati dal Consiglio di Amministrazione, prima della scadenza prevista, nei seguenti casi:

a) **su proposta di tutti i responsabili delle strutture aderenti**;

b) **su proposta unilaterale deliberata dal Dipartimento-sede amministrativa in presenza di giustificati motivi**;

c) **in caso di esito negativo per due anni di seguito dei monitoraggi e delle valutazioni di cui al comma 3 del presente articolo.**"

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 10 maggio 2014

IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

**D.R. Rep. 716/2014
Pr. N. 16909
del 12.05.2014**

Revisione Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e, in particolare, l'articolo 6;

- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m. e i.;

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere h), i), l), m);

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010 e s.m. e i. con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e, in particolare, gli articoli 4, 31 e 32;

- Visto il Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanato con D.R. n. 1037 del 30 maggio 2007;

- Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione emanato con D.R. n. 1776 del 18 ottobre 2007;

- Visto il Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università degli studi di Siena emanato con D.R. n. 896 del 22.06.2012 e s.m. e i. e, in particolare, gli artt. 36 e 41;

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di rivedere le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione anche in adeguamento alla nuova organizzazione universitaria e alla normativa di riferimento;

- Vista la delibera n. 126/2014 del 18 aprile 2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione esprimeva parere favorevole sulle modifiche del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione proposte;

- Vista la delibera n. 157/2014 del 29 aprile 2014, con la quale il Senato Accademico approvava la sopracitata revisione del Regolamento di

funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione nei termini considerati;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nell'Albo on-line di Ateneo del presente provvedimento, il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, emanato con D.R. n. 1776 del 18 ottobre 2007, è integralmente sostituito nel testo di cui all'Allegato 1, facente parte integrante del presente decreto.

Siena, 10 maggio 2014

IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

Allegato 1 al D.R. n. 716 del 10.05.2014

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Sommario

Articolo 1. Oggetto

Articolo 2. Calendario delle adunanze

Articolo 3. Convocazione e ordine del giorno

Articolo 4. Validità delle adunanze

Articolo 5. Discussione

Articolo 6. votazione

Articolo 7. Deliberazione

Articolo 8. Verbalizzazione

**Articolo 9. Pubblicità delle delibere e accesso
agli atti**

Articolo 10. Interrogazioni e Mozioni

Articolo 11. Commissioni

Articolo 12. Disposizioni finali

Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione in coerenza con i principi della Legge n. 240/10 e dello Statuto.

Articolo 2

Calendario delle adunanze

1. Il Consiglio di Amministrazione, di norma, si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito all'inizio di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta le circostanze lo richiedano o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 3

Convocazione e ordine del giorno

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è disposta dal Presidente, nella persona del Rettore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Pro-Rettore Vicario, mediante lettera inviata tramite posta elettronica, a tutti i componenti del Consiglio almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo.

2. L'ordine del giorno è stabilito dal Rettore ed è allegato alla convocazione, fatte salve successive integrazioni disposte dal medesimo per argomenti da trattare con urgenza.

3. L'ordine del giorno di ogni seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione è comunicato agli uffici con almeno cinque giorni di anticipo, e pubblicato all'Albo *on-line* di Ateneo.

4. Ove richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione può essere disposta dal Rettore e inviata, tramite posta elettronica, a tutti i componenti del Consiglio e agli uffici, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

5. La documentazione relativa all'ordine del giorno, ivi comprese, le proposte di delibera accompagnate dalle relative relazioni tecniche esplicative, viene messa a disposizione dei Consiglieri, a cura dell'Ufficio Organi collegiali, per il tramite di strumenti telematici, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nel caso in cui un argomento non necessiti di particolare istruttoria, il Presidente può, previa approvazione del Consiglio, proporre la discussione. Il contenuto della relativa delibera viene predisposto in corso di seduta.

6. In apertura di seduta e purché siano presenti

tutti i componenti, il Presidente o un componente il Consiglio di Amministrazione possono presentare proposte di modifica/integrazione degli argomenti all'ordine del giorno che, in ogni caso, devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso.

7. Con le stesse modalità di cui al comma 6, il Presidente o un Consigliere presente possono presentare proposte di modifica dell'ordine di discussione degli argomenti all'ordine del giorno che, in ogni caso, devono essere preventivamente approvate dal Consiglio.

Articolo 4

Validità delle adunanze

1. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione è necessario:

a. che tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;

b. che vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti (*quorum strutturale*).

2. Qualora nel corso della seduta un componente abbandoni definitivamente la riunione, ovvero si allontani temporaneamente, il medesimo è tenuto a comunicarlo al segretario verbalizzante.

3. Alle adunanze del Consiglio, oltre ai componenti l'organo, partecipano, senza diritto di voto, il Pro-Rettore Vicario e il Direttore Amministrativo/Generale con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Su invito del Presidente, al fine di fornire opportuni chiarimenti su determinate materie e argomenti all'ordine del giorno, possono intervenire alle adunanze Delegati del Rettore, esperti e tecnici, nonché personale con funzioni di assistenza tecnico-amministrativa.

5. Alle sedute assiste il Collegio dei Revisori dei Conti.

6. In caso di impedimento alla partecipazione *in presenza* di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, su motivata istanza fatta pervenire almeno sei giorni prima della data dell'adunanza, può consentirne la partecipazione *a distanza*.

7. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il ricorso alla partecipazione alle adunanze con modalità in tele o videoconferenza è possibile purché il Consigliere interessato sia identificabile e in grado di intervenire, in tempo reale, per:

a) visione degli atti della riunione;

b) intervento nella discussione;

c) scambio di documenti;

d) votazione;

e) approvazione del verbale.

8. Chiunque senza giustificato motivo non partecipa per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio, decade dal mandato.

Articolo 5 **Discussione**

1. La discussione su ogni punto all'ordine del giorno e su ogni proposta di delibera è aperta dal Presidente, che dirige i lavori, espone i singoli argomenti previsti, ovvero delega a farlo altro relatore ovvero rinvia direttamente alla relazione tecnica accompagnatoria del responsabile del procedimento.
2. I Consiglieri che desiderino intervenire chiedono la parola; il Presidente, nel guidare il dibattito, rispetta l'ordine delle richieste. Ogni intervento deve attenersi agli argomenti in discussione e deve essere mantenuto entro un tempo massimo di cinque minuti.
3. Di norma, nessuno, salvo il Presidente, può intervenire più di una volta sul medesimo argomento, tranne che per la dichiarazione di voto finale.
4. Le singole dichiarazioni di voto possono essere fatte solo dopo che il Presidente abbia dichiarato conclusa la discussione e prima di procedere alla votazione.
5. Ogni Consigliere può chiedere la parola per illustrare le ragioni del suo voto, adducendo anche argomentazioni nuove.
6. Su ogni argomento, esauriti gli interventi e le dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara conclusa la discussione.
7. Ogni Consigliere ha l'obbligo di riservatezza su fatti e documenti di cui venga a conoscenza in ragione del suo ufficio. Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi ai sensi dell'art. 7, comma 6, per la tutela dell'immagine e degli interessi dell'Ateneo, i Consiglieri sono tenuti ad osservare scrupolosamente il dovere di segretezza fino alla pubblicazione degli atti e/o fino all'eventuale divulgazione delle notizie in questione da parte dell'Amministrazione universitaria. La violazione di tale dovere può integrare gli estremi del reato di cui all'art. 326 c.p. (*Rivelazione ed utilizzazione segreti d'ufficio*).

Articolo 6 **Votazione**

1. Dopo le eventuali dichiarazioni di voto, il Presidente, dichiarata conclusa la discussione, pone ai voti la proposta come emersa dal dibattito.
2. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice, vale a dire con il voto favorevole della metà più uno dei presenti (*quorum funzionale*), salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o i Regolamenti di Ateneo prescrivano una diversa maggioranza. Le eventuali astensioni, pur conservando una loro specifica espressione di volontà, vanno comunque computate come voti contrari all'approvazione della delibera.
3. L'espressione di voto è palese e si effettua per

alzata di mano o per appello nominale.

4. Lo scrutinio segreto può essere richiesto soltanto per le votazioni riguardanti persone fisiche. In relazione al possibile carattere composito dell'oggetto della delibera, può essere richiesta la votazione a scrutinio segreto di singole parti della delibera. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, la decisione spetta al Presidente. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo in un'urna le schede appositamente predisposte.
5. Ai componenti il Consiglio collegati in tele o video conferenza è consentita soltanto la votazione a scrutinio palese, stante l'impossibilità, nel caso di scrutinio segreto, di garantire la segretezza del voto.
6. Verificati i voti, il Presidente proclama l'esito della votazione.
7. Il Presidente, in caso di riscontrate irregolarità nella votazione, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
8. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Nelle votazioni segrete, la parità dei voti comporta il rigetto della proposta.
10. Al fine di non alterare l'imparzialità della deliberazione, è precluso a qualsiasi Consigliere di partecipare e prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino direttamente o che riguardino suoi parenti e affini entro il quarto grado e comunque in tutti i casi di incompatibilità di cui all'articolo 51 del c.p.c. e all'articolo 57 dello Statuto. Resta ferma la responsabilità del singolo Consigliere in ordine alla mancata segnalazione di situazioni di incompatibilità che lo riguardano.

Articolo 7 **Deliberazione**

1. Le deliberazioni, di norma, sono immediatamente esecutive; a tal fine il testo della delibera deve essere dichiarato letto e approvato seduta stante dal Consiglio. Nel caso in cui l'Organo ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, approfondimenti, pareri o altro, la decisione o la sua esecutività sono rinviate, dandone conto nella verbalizzazione.
2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive non sono modificabili se non per il tramite di apposite successive delibere da parte del Consiglio medesimo.
3. Ogni delibera è repertoriata ed è individuabile in via esclusiva con l'indicazione della data della adunanza in cui è stata assunta e del numero progressivo attribuito a ciascuna delibera nel corrispondente repertorio dell'Ateneo.
4. Al fine di una pronta disponibilità dell'atto di delibera per una più celere esecuzione, nel

verbale di seduta, ogni singola delibera, preceduta dalla tabella riepilogativa delle votazioni, rimane distinta dalla parte relativa alla discussione.

5. All'atto di delibera sono allegati esclusivamente i documenti oggetto di approvazione e che ne costituiscono parte integrante; la conservazione degli atti istruttori rimane a carico degli uffici coinvolti nel procedimento.

6. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, quando per decisione unanime lo ritenga opportuno, può deliberare l'obbligo di riservatezza sulla discussione di singoli punti all'ordine del giorno.

Articolo 8 **Verbalizzazione**

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate sotto la responsabilità del Direttore Amministrativo/Generale. Egli è assistito in tale compito dal Responsabile dell'Ufficio Organi collegiali e/o da suoi collaboratori. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Amministrativo/Generale, le stesse funzioni possono essere assolte dal Direttore Amministrativo/Generale Vicario o da persona delegata.

2. Il verbale, se redatto in formato digitale, deve essere corredato di firma digitale qualificata del Rettore o del Pro-Rettore Vicario, nel caso in cui l'abbia sostituito nella funzione di Presidente, e del Direttore Amministrativo/Generale o Direttore Amministrativo/Generale Vicario o da persona delegata, nella funzione di segretario verbalizzante. Se il verbale è redatto in formato cartaceo, il medesimo è firmato e vistato in tutte le pagine che lo compongono, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dai rispettivi facenti funzione, e viene conservato dall'Ufficio Organi collegiali in modo tale da garantirne l'integrità.

3. Il verbale costituisce l'atto con cui, in modo sintetico, viene narrato e documentato quanto emerso in sede di riunione e contiene:

a. il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno;

b. il nome di chi presiede e di chi esercita le funzioni di segretario verbalizzante;

c. i nomi dei componenti presenti in seduta e a distanza, i nomi di quelli assenti all'inizio della seduta, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato formalmente l'assenza e quelli la cui assenza non è stata giustificata;

d. gli eventuali orari di entrata o di uscita dei singoli Consiglieri, successivi all'inizio della seduta;

e. la descrizione degli argomenti trattati;

f. il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito delle votazioni nonché gli eventuali interventi, riportati in maniera sintetica;

g. l'eventuale testo, acquisito in corso di seduta, nel caso in cui il Consigliere interessato desideri l'inserimento a verbale del proprio intervento per esteso; il segretario verbalizzante è tenuto a verificare l'aderenza dell'intervento del Consigliere con quello ricevuto per iscritto;

h. ogni dichiarazioni di voto di cui sia stata richiesta dall'interessato la verbalizzazione nel corso della seduta; in questo caso, il testo scritto della dichiarazione di voto deve pervenire al segretario verbalizzante, a cura dello stesso interessato, entro la chiusura della seduta; in difetto, la dichiarazione sarà riassunta dal segretario verbalizzante;

i. le ulteriori specificazioni di particolare rilievo circa l'andamento della discussione riguardante argomenti all'ordine del giorno.

4. Per ogni singola delibera assunta, il verbale deve fare esplicita menzione dei voti favorevoli, dei voti contrari espressi dai singoli componenti e delle astensioni, che dovranno risultare da apposita tabella sintetica riepilogativa inserita nella parte iniziale della delibera stessa, e in cui dovranno essere indicati anche gli assenti giustificati e gli assenti non giustificati.

5. Costituiscono allegati al verbale esclusivamente gli atti allegati alle delibere assunte e costituenti parte integrante delle stesse. La conservazione degli atti istruttori rimane a carico degli uffici coinvolti nel procedimento.

6. Il verbale, di norma, è approvato nella seduta successiva a quella a cui si riferisce ed è portato a conoscenza dei componenti l'organo almeno tre giorni prima della seduta in cui verrà presentato per l'approvazione.

7. L'approvazione del verbale attesta la veridicità e la corrispondenza dei fatti avvenuti nel corso della seduta alla quale si riferisce e, pertanto, si intende sottoposto all'approvazione dei soli membri presenti a quella seduta, i quali possono proporre modifiche e integrazioni al verbale proposto qualora ritenuto non conforme allo svolgimento della discussione e/o alle decisioni assunte dall'organo, restando impregiudicata l'efficacia delle delibere.

8. Ai soli fini dell'agevolazione della redazione dei verbali, le sedute del Consiglio di Amministrazione sono normalmente registrate. Le registrazioni delle adunanze vengono distrutte dopo l'approvazione del verbale.

Articolo 9

Publicità delle delibere e accesso agli atti

1. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche, fatta eccezione per quelle che trattino argomenti soggetti a riservatezza. L'Ufficio Organi collegiali ne cura l'inoltro ai soggetti interessati ai fini della loro esecuzione.

2. Il verbale delle adunanze è accessibile ai componenti della Comunità Accademica mediante l'utilizzo delle proprie credenziali.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono, su richiesta all'Ufficio Organi collegiali, accedere a documenti, atti e informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni.
4. Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata all'oggetto, può presentare all'Ufficio Organi collegiali richiesta di accesso agli atti secondo le modalità definite nel Regolamento di Ateneo in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.
5. Al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità delle decisioni assunte, l'Ufficio Organi collegiali predispone una breve sintesi che viene inviata a tutto il personale dell'Ateneo tramite le *mailing-list* interne. Detta sintesi ha valore esclusivamente informativo e non assume alcun rilievo formale o sostanziale rispetto al testo delle delibere e del verbale, che restano gli unici documenti ufficiali ed efficaci.

Articolo 10 **Interrogazioni e Mozioni**

1. Al fine di ottenere alcune informazioni e approfondimenti su argomenti specifici, ciascun Consigliere può presentare delle interrogazioni:
 - a. l'interrogazione consiste nella semplice domanda sugli estremi di veridicità di un fatto, sulla conoscenza del medesimo da parte del Rettore, su eventuali iniziative del Rettore tese a portare a conoscenza del Consiglio eventuali documenti o notizie o su eventuali provvedimenti che intenda adottare o abbia già adottato su un oggetto determinato;
 - b. l'interrogazione, in forma orale è presentata al Rettore dall'interrogante in apertura dell'argomento; il Rettore dà risposta nella seduta stessa o, al più tardi, nella seduta immediatamente successiva;
 - c. l'interrogazione, in forma scritta può essere presentata al Rettore in qualunque momento; il Rettore dà lettura della risposta, che sarà riportata per esteso a verbale durante la seduta successiva;
 - d. nella stessa seduta non possono essere presentate più di due interrogazioni da parte dello stesso Consigliere;
 - e. qualora il Rettore, per la risposta, non possa mantenere i termini indicati nelle disposizioni di cui alle lettere precedenti, ne dichiara il motivo e indica la data entro la quale adempirà;
 - f. dopo la risposta del Rettore alle interrogazioni, i Consiglieri che abbiano presentato interrogazioni possono intervenire per dichiarare se si ritengono o meno soddisfatti.
2. Ciascun Consigliere può presentare delle

- mozioni volte a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento:
 - a. la mozione sottoscritta è presentata al Rettore e riporta con precisione il testo che si vuole sottoporre al voto del Consiglio;
 - b. il Rettore dispone che l'eventuale illustrazione, la discussione e la votazione della mozione avvengano nella prima seduta successiva del Consiglio;
 - c. la votazione di una mozione può essere effettuata per parti distinte;
 - d. ciascun Consigliere ha diritto a un breve intervento per dichiarare se è favorevole o meno all'approvazione della mozione.
3. In ciascuna seduta del Consiglio i primi trenta minuti dopo le Comunicazioni sono dedicati allo svolgimento di interrogazioni e mozioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad un argomento specifico. Trascorso il tempo indicato, il Rettore rinvia alla seduta successiva le interrogazioni e le mozioni non trattate e definite.

Articolo 11 **Commissioni**

1. Per specifici argomenti il Consiglio può, definendo tempi di lavoro e loro composizione, nominare Commissioni temporanee con compiti istruttori o di studio.
2. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione può proporre al Senato Accademico l'istituzione di commissioni congiunte.

Articolo 12 **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nell'Albo *on-line* del relativo provvedimento di emanazione.
-
-

BOLLETTINO UFFICIALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università

Parte prima	Modifiche di Statuto, Regolamenti e altra normativa interna
Parte seconda	Atti di Amministrazione

Direttore Responsabile: Salvatrice Massari

Redazione: Area Affari Generali e Legali - Divisione Atti Normativi e Affari Istituzionali - Tel. n. 0577-232370;

Fax n. 0577-232270

Stampa: "Ufficio Centro Stampa e Servizio Postale" dell'Università di Siena"

Autorizzazione del Tribunale di Siena n. 625 dell'11 marzo 1996